Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 luglio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(4670)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 7 maggio 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 237

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

MELLONI Angelo, nato a Baricella (Bologna) il 6 dicembre 1912, sergente 15° Reggimento fanteria « Savona ». — Al comando di una squadra di volontari rioccupava, combattendo, una posizione precedentemente caduta in mano nemica. — Fronte di Sollum, gennaio 1942.

RIZZI Attilio, nato a Viggiù (Varese) il 21 giugno 1911, caporal maggiore 10° Reggimento Granatieri di Savoia. — Osservatore addetto all'osservatorio del reparto, sprezzante e noncurante dell'intenso bombardamento aereo-terrestre che investiva l'osservatorio stesso, continuava calmo e sereno nel suo difficile incarico. — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

SEGHEZZI Angelo, nato a Martinengo (Bergamo) il 26 luglio 1913, caporale Comando scacchiere Alagi - Dessiè. — Autista presso un Comando scacchiere, in varie circostanze assicurava il collegamento con i comandi dipendenti, compiendo vari importanti servizi sotto l'incessante martellamento dell'artiglieria e bombardamento aereo. — Dessiè - Amba Alagi, marzo-maggio 1941.

(4544)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1965.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 361, concernente la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 26, con il quale il dott. Mario Trivelloni è stato nominato direttore centrale amministrativo nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore centrale amministrativo dott. Mario Trivelloni è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Detto componente resta in carica fino alla scadenza dei poteri del Consiglio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1965.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 368. — MONACELLI

(4646)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cusano Mutri.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Cusano Mutri, sorto dalle elezioni del 22 novembre 1964, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare a causa degli insanabili contrasti interni che hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Le due prime sedute, indette per il 14 ed il 21 gennaio 1965, riuscivano del tutto infruttuose, non essendo stato possibile provvedere, in esse, neppure alla convalida degli eletti.

Atteso il lungo tempo inutilmente trascorso, il prefetto di Benevento, con lettera del 23 febbraio, richiamava l'attenzione del sindaco in carica sulla necessità di procrastinare oltre l'insediamento della nuova Amministrazione e l'elezione degli organi, invitandolo a promuovere all'uopo un'ulteriore adunanza del Consiglio.

A seguito di tale invito veniva indetta una seduta per il 10 marzo, nella quale il Consiglio procedeva alla convalida degli eletti; introdotto, poi, l'argomento relativo all'elezione del sindaco, si faceva luogo ad una prima votazione ma, essendo venuto successivamente a mancare il numero legale di presenti, l'elezione stessa era rinviata ad altra adunanza, la quale, però, veniva dichiarata deserta per difetto del *quorum* di legge.

Allo scopo di porre inequivocabilmente il predetto Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 24 marzo 1965, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 3 e l'8 aprile u. s., sono state dichiarate deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Cusano Mutri in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 12 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cusano Mutri ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Ennio Bozzi, funzionario di prefettura.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Cusano Mutri (Benevento) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 maggio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, nn. 148 e 106, del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cusano Mutri è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Bozzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4463)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Squinzano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Squinzano — al quale la legge assegna trenta membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante il richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 4 e 12 gennaio, 25 febbraio, 1°, 18 e 22 marzo si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con lettera del 28 marzo 1965, sollecitava la convocazione di due successive riunioni di quell'organo, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con esplicita diffida — fatta notificare ai singoli consiglieri — che qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe reso inevitabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le adunanze, fissate per il 5 ed il 6 aprile, andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio stesso.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Squinzano in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 12 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Squinzano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Roffredo Monizza, funzionario di prefettura.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Squinzano (Lecce) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 maggio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Squinzano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roffredo Monizza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4464)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1965.
Scioglimento del Consiglio comunale di Brusciano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per il Consiglio comunale di Brusciano, al quale la legge assegna venti membri, nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si veniva, in tal modo, a determinire in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante il richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 8-15 febbraio 10-18 marzo 1965, si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 22 marzo 1965, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto le sedute andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 20 aprile 1965, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Brusciano in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Brusciano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del consigliere di 1ª classe, dott. Roberto Amato.

Roma, addì 12 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefeto, il Consiglio comunale di Brusciano (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 maggio scorso;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brusciano è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di 1ª classe, dott. Roberto Amato, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.
Ricostituzione della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sulla formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1240, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, sulla costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie, modificata con i decreti legislativi 23 novembre 1944, n. 403 e 8 aprile 1948, n. 514;

Ritenuto doversi provvedere alla ricostituzione della Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968 sono chiamati a fare parte della Commissione censuaria centrale:

a) per tutte e due le sezioni:

Membri effettivi:

Foderà dott. ing. Ottone, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nato il 30 agosto 1909;

Bernardinetti dott. Benedetto, direttore generale delle imposte dirette, nato il 2 ottobre 1908;

Agrò avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato, nato il 6 giugno 1913;

Venditti dott. Arnaldo, magistrato di Corte d'appello, in servizio al Ministero di grazia e giustizia, nato il 24 gennaio 1917;

Famularo prof. ing. Antonino, esperto, nato il 1° maggio 1898;

Medici sen. prof. Giuseppe, esperto, nato il 24 ottobre 1907;

Papi prof. Giuseppe Ugo, esperto, nato il 19 febbraio 1893;

Lombardo dott. Pietro, esperto, nato il 7 novembre 1892;

Tofani prof. Mario, esperto, nato il 16 settembre 1901;

Membri supplenti:

Saja prof. Francesco, esperto, nato il 2 maggio 1906;

Vanzetti prof. Carlo, esperto, nato il 13 luglio 1911;

b) esclusivamente per la prima sezione:

Membri effettivi:

Albertario prof. Paolo, direttore generale in servizio al Ministero dell'agricoltura e foreste, nato il 5 dicembre 1901;

Porzi dott. ing. Amedeo, ispettore generale erariale, capo servizio alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nato il 21 settembre 1903;

Chilanti dott. Pietro, esperto, nato il 6 dicembre 1901;

Paroli prof. ing. Alfredo, esperto, nato il 4 ottobre 1901;

Salvatore dott. ing. Domenico, esperto, nato il 20 ottobre 1902;

Membri supplenti:

Antonietti prof. Alessandro, esperto, nato il 22 gennaio 1915;

Platzer prof. Francesco, esperto, nato il 4 agosto 1910;

c) esclusivamente per la seconda sezione:

Membri effettivi:

Zappulli dott. ing. Enrico, ispettore generale del Genio civile, addetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nato il 13 agosto 1901;

Amoroso dott. ing. Salvatore, ispettore generale erariale, capo servizio alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nato il 14 luglio 1904;

Castelfranchi dott. ing. Mario, esperto, nato il 17 febbraio 1902;

Ponti dott. ing. Carlo, esperto, nato il 22 novembre 1895;

Proni prof. Giovanni, esperto, nato il 12 agosto 1906;

Membri supplenti:

Giuliani dott. Euclide, esperto, nato il 14 giugno 1909;

Passerini prof. Osvaldo, esperto, nato il 25 novembre 1903.

Art. 2.

In assenza o in caso di impedimento del Ministro per le finanze, la Commissione censuaria centrale sarà presieduta dal prof. Mario Tofani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1965
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 269

(4624)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1965.
Ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1965, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di lana, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui presiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 ago-

sto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive di intervento ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che in relazione all'entità della produzione lanaria, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di lane tessili fino a 2 milioni di chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie interessate alla produzione lanaria e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1965, nonchè dei quantitativi della tosa 1964 non conferiti al precedente ammasso, entro il limite complessivo di 2 milioni di chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili — da attuare nelle tradizionali zone di produzione — secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale di cui al successivo art. 8, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due Enti su indicati saranno regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione fino alla misura massima del 90%, nonchè un contributo, sempre fino alla misura massima del 90%, nelle spese per le operazioni di pettinatura della lana (trasformazione in « tops »), effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso;

b) un contributo negli interessi su i prestiti contratti per la corresponsione di acconti, ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 450 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali di contributi di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di 450 milioni di lire.

Art. 4.

La misura degli acconti da corrispondere ai conferenti non dovrà essere inferiore all'80% del valore di mercato delle lane, determinato convenzionalmente dalla Commissione centrale, di cui al successivo articolo 8.

Il finanziamento per la corresponsione di tali anticipazioni deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito ad un tasso non superiore a tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 5.

In ogni Provincia, ove viene attuato l'ammasso volontario delle lane tessili delle tose 1964 e 1965, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto, e così composta:

dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale;

da due rappresentanti dei produttori, scelti dal prefetto, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito. In quest'ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di 500 grammi ciascuno che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di quest'ultimo

e inviati: uno al magazziniere; uno al conferente; due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia.

Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario provinciale, all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regola le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, sono sottoposte alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali condizioni sono riportate a tergo della domanda di partecipazione all'ammasso e devono essere accettate da ciascun conferente.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica), all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato, da una Commissione provinciale di apprezzamento nominata dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, così composta:

da un esperto non armentario, che la presiede;

da un rappresentante dei conferenti;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati dal pagamento.

I conferimenti delle lane all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 31 agosto 1965.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è istituita una Commissione centrale per l'ammasso volontario della lana composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria;

un rappresentante dell'Associazione nazionale della pastorizia;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Detta Commissione ha il compito di:

a) stabilire il valore medio di mercato delle lane ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art. 4;

b) assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Provincie in cui esso viene effettuato;

c) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito e per le eventuali lavorazioni del prodotto al fine di agevolarne il collocamento;

d) risolvere inappellabilmente, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regola l'ammasso volontario;

e) esaminare il rendiconto finale di ammasso ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione.

Art. 9.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro la data del 31 ottobre 1965, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna agli acquirenti e spese generali di amministrazione), nonchè di quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita e lavaggio nel caso che, a seguito di preventiva autorizzazione della Commissione centrale di cui all'art. 8 del presente decreto, venga effettuata tale operazione; gli elementi per la determinazione del costo della pettinatura dovranno essere forniti entro il 31 dicembre 1965;

b) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

c) fornire per ogni Provincia l'elenco nominativo dei conferenti, vistato dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5, con l'indicazione del quantitativo di lana da ciascuno conferito.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso, istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 10.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° settembre 1965, acconti all'Ente gestore fino alla misura massima di L. 80 per ogni chilogrammo di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti, vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 11.

Sulla lana conferita all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui

al precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — verrà ripartito tra i conferenti, in base alla qualità e alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero della agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, al rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 8 sottoposto al parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 9, dovranno essere indicati: i quantitavi di lane conferiti, pettinati e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 15.

Sul capitolo 5188/R dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965, è impegnata la somma di L. 450 milioni, per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1965
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 191

(4516)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia numero 1876/I-1, datata 12 marzo 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Pandolfi Francesco, membro della citata Commissione quale rappresentante della Associazione sindacale Intersind, con il dottore Della Lucia Giuseppe;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Della Lucia Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, quale rappresentante della Intersind, in sostituzione del dott. Pandolfi Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

(4332) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1965.

Autorizzazione ai laboratori della Sezione diagnostica di Siena ad effettuare esami microbiologici su campioni di alimenti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I laboratori della Sezione diagnostica di Siena, dipendenti dagli Istituti sperimentali zooprofilattici del Lazio e della Toscana, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1965

(4551) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale del marmo » in Carrara.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale del marmo » che avrà luogo a Carrara dal 29 agosto al 12 settembre 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1965

(4353) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto i signori:

Bagagiolo gr. uff. Alberto, presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia;

Orsini Gianfranco, presidente dell'Amministrazione provinciale di Belluno;

Olivi avv. Marcello, presidente dell'Amministrazione provinciale di Padova;

Guindani avv. Francesco, presidente dell'Amministrazione provinciale di Rovigo;

Ferracin ing. Pietro, presidente dell'Amministrazione provinciale di Treviso;

Tomelleri ing. Angelo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Verona;

Treu gr. uff. prof. Renato, presidente dell'Amministrazione provinciale di Vicenza;

Favaretto Fisca cav. gr. cr. ing. Giovanni, sindaco del comune di Venezia;

Bighin avv. Michele, sindaco del comune di Chioggia;

De Mas gr. uff. Annibale, sindaco del comune di Belluno;

Crescente avv. Cesarino, sindaco del comune di Padova;

Zorzato dott. Agostino, sindaco del comune di Rovigo;

Marton rag. Bruno, sindaco del comune di Treviso;

Gozzi on. avv. Renato, sindaco del comune di Verona;

Sala gr. uff. dott. Giorgio, sindaco del comune di Vicenza;

Roversi comm. prof. Pietro, sindaco del comune di Bassano del Grappa;

Gramola comm. Carlo, sindaco del comune di Schio;

Gasparini prof. Innocenzo, Giavi avv. Giovanni, Preti arch. Bruno e Gualtieri dott. Libero, esperti;

Usigli dott. ing. Arrigo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Botter geom. Mario, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno;

Bisello rag. Benvenuto, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Santarato cav. Mario, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Dal Negro geom. Ivone, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso;

Delaini dott. Carlo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Pellizzari avv. Renzo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Baruscotto dott. ing. Virginio, provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto;

Piccoli dott. prof. Gualfardo, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale del Veneto;

Lui dott. Arto, Conte Umberto e Coperchini rag. Gino rappresentanti dei lavoratori;

Valeri Manera gr. uff. avv. Mario, Alesi on. Massimo e Passerini prof. Osvaldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Degan prof. Ariosto, rappresentante della categoria dei coltivatori diretti;

Felicori dott. Fernando, rappresentante dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il prof. Innocenzo Gasparini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

(4619) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia i sigg.:

Fantasia prof. Matteo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari;

Palma avv. Vincenzo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Brindisi;

Consiglio avv. Gabriele, presidente dell'Amministrazione provinciale di Foggia;

Grasso prof. Egidio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Lecce;

Lazzaro prof. Nicola, presidente dell'Amministrazione provinciale di Taranto;

Trisorio Liuzzi avv. Gennaro, sindaco del comune di Bari;

Vitale ins. Vitantonio, sindaco del comune di Altamura;

Di Molfetta Natale, sindaco del comune di Andria;

Morella avv. Michele, sindaco del comune di Barletta;

Brandi dott. Gennaro, commissario prefettizio del comune di Bisceglie;

Saracino prof. Domenico, sindaco del comune di Bitonto;

Germinario dott. Luigi, sindaco del comune di Canosa di Puglia;

Patruno prof. Michele, sindaco del comune di Corato;

Petrara Onofrio, sindaco del comune di Gravina;

Boffoli ins. Martire, sindaco del comune di Molfetta;

Ferretti prof. Remigio, sindaco del comune di Monopoli;

Grilli geom. Saverio, sindaco del comune di Trani;

Sasso prof. Giuseppe, sindaco del comune di Brindisi;

Marangelli prof. Giuseppe, sindaco del comune di Fasano;

Braccio dott. Pompeo, sindaco del comune di Francavilla Fontana;

Ciraci prof. Vittorio, sindaco del comune di Ostuni;

Forcella avv. Carlo, sindaco del comune di Foggia;

Specchio rag. Pasquale, sindaco del comune di Cerignola;

Ferrara dott. Nicola, sindaco del comune di Manfredonia;

Iantoschi ins. Pasquale, sindaco del comune di San Severo;

Sellitto rag. Francesco, sindaco del comune di Lecce;

Curci prof. Angelo Vincenzo, sindaco del comune di Taranto;

Motolese dott. Alberigo, sindaco del comune di Marina Franca;

Garofalo prof. Salvatore, Formica Rino, De Matteis avv. Salvatore e Dilio dott. Mario, esperti;

Vicinelli prof. Paolo, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

La Gioia rag. Vincenzo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Abbadessa avv. Giuseppe, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi;

Cavalli avv. Carlo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

Vergine avv. Girolamo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce;

Monfredi dott. Angelo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto;

De Riso Carpinone dott. ing. Vittorio, provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Puglia;

D'Amati dott. Nicola, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale della Puglia;

Gramegna Giuseppe, Pisicchio Natale, Mandriota dott. ing. Alessandro e Cassano prof. Michele, rappresentanti dei lavoratori;

Natta dott. ing. Mario, Panerai dott. prof. Alfredo e Costa comm. rag. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rubino dott. Luigi e Giannini Mario, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti;

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato l'avv. Gennaro Trisorio Liuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4621)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Cimitato regionale per la prommazione economica dell'Abruzzo i signori:

Santucci comm. Pasquale, presidente dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila;

Suriani dott. Pompeo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Patucca dott. Ernani Enrico, presidente dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Mattucci prof. Emilio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Albano dott. Umberto, sindaco del comune di L'Aquila;

Santucci prof. Alfredo, sindaco del comune di Avezzano;

Buracchio avv. Nicola, sindaco del comune di Chieti;

Zugaro De Matteis avv. Giuseppe, sindaco del comune di Pescara;

Gambacorta prof. Carino, sindaco del comune di Teramo;

Barberi prof. Benedetto, Stringini dott. Giovanni, Arpea prof. Mario e Strobbia prof. Giuseppe, esperti;

Staderini dott. Mario, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Scataglini dott. Mario, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

Chiavegatti dott. Arrigo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti;

De Cecco dott. Giustino, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara;

Tommolini prof. rag. Alberto, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo;

Tenaglia dott. ing. Mario, provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Abruzzo;

Tomassini dott. Zeno, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale dell'Abruzzo;

Ciancaglini Michelangelo, Scipioni Adalgiso e Valente per. ind. Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Pastore avv. Vincenzo, Mori comm. Giuseppe e Cinalli cav. Guido, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cerri dott. Francesco, rappresentante dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Ricciuti dott. Romeo, rappresentante della categoria dei coltivatori diretti.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il professor Benedetto Barberi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4620)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio i signori:

Signorello dott. Nicola, presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Lisi avv. Emanuele, presidente dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;

Caradonna prof. Antonio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Latina;

Sebastiani dott. Alfredo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Rieti;

Rampichini prof. Igino, presidente dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;

Petrucci dott. Amerigo, sindaco del comune di Roma;

Massarelli Giovanni, sindaco del comune di Civitavecchia;

Santarelli Giulio, sindaco del comune di Marino;

Carrarini prof. Gioacchino, sindaco del comune di Tivoli;

Cioci dott. Fernando, sindaco del comune di Velletri;

Riccardi avv. Armando, sindaco del comune di Frosinone;

Bernardi avv. Guido, sindaco del comune di Latina;

Maragoni dott. Renato, sindaco del comune di Terracina;

De Juliis dott. Giulio, sindaco del comune di Rieti;

Benigni dott. Giuseppe, sindaco del comune di Viterbo;

Parrillo prof. Francesco, Ippolito dott. Gino, Landolfi dott. Antonio e Pitigliani prof. Fausto, esperti;

D'Erme ing. Mario, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Gianni cav. Anacleto, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Frezza avv. Luigi, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone;

Mignano dott. Candeloro, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina;

Leonardi avv. Leonardo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti;

Micara comm. Ferdinando, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo;

Bianchi ing. Alberto, provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio;

Lintas dott. Luigi, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale del Lazio;

Piano prof. Vincenzo, Russo Giulio, Giunti Aldo e Tilli Marino, rappresentanti dei lavoratori;

Fiorentini dott. ing. Giuseppe, Della Torre dott. Giovanni e Carosi dott. Felice, rappresentanti dei datori di lavoro;

Morlino avv. Tommaso, rappresentante dell'Ente Maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Marroni Angiolo e Battistella prof. Renzo, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dottor Amerigo Petrucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 22 giugno 1965, è stato revocato il decreto ministeriale 7 maggio 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Tessiore Alberto nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Mira distretto notarile di Venezia.

(4523)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1965, la provincia di Cosenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.299.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964

Con decreto ministerale in data 28 giugno 1965, il comune di Cerignola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad acquistare un fabbricato

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 24526 in data 25 maggio 1965, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato di proprietà Bonafini-Melloni, sito in Ferrara, via Paradiso, 10, descritto al catasto terreni del comune di Ferrara, partita n. 908, mappali 129 e 130, di mq. 99, al prezzo di L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila).

(4581)

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 65862/8384 del 17 agosto 1964, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 (diecimilioni), disposta in suo favore dal prof. Riccardo Fubini, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al prof. Renzo Fubini.

(4582)

Autorizzazione all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare il legato Carotti

Con decreto del prefetto di Milano, n. 105617 del 3 maggio 1965, l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 (centomila), disposta in suo favore dalla signorina prof. Maria Carotti.

(4583)

Autorizzazione alla Fondazione « Convitto allievi arti edilizie ed affini » di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, la Fondazione « Convitto allievi arti edilizie ed affini » di Milano, è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in un appezzamento di terreno valutato L. 141.000.000 (centoquarantunomilioni), disposta dalla S.p.A. « Incoraggiamento arti edilizie », con sede in Milano, via Santa Lucia n. 6.

(4585)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Giovanni Belfiore, nato a Floridia (Siracusa) il 1° luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Ingegneria civile » (Sottosezione edile) rilasciatogli dalla Università di Roma il 24 giugno 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4477)

La dottoressa Concettina Bonaiuto, nata a Riposto (Catania) il 12 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Materie letterarie » rilasciatole dall'Università di Roma il 1° agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4478)

La dottoressa Teresa Carpignano, nata a Cuneo l'11 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Lettere » conseguito presso l'Università di Torino il 20 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(4479)

Il dott. Giuseppe Sandri, nato a Monteu Roero (Cuneo) l'8 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina veterinaria » conseguito presso l'Università di Torino il 1° agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(4480)

Il dott. Luigi Scarafile, nato a Cisternino (Brindisi) il 28 aprile 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Giurisprudenza » rilasciatogli dall'Università di Bari il 10 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(4481)

La dottoressa Adriana Aiazzi, nata a Roma il 27 marzo 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Farmacia » rilasciatole dall'Università di Roma il 24 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4482)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

La dottoressa Anna Maria Giannotti, nata a Pisa il 29 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Lettere » conseguito presso l'Università di Pisa il 12 novembre 1948.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4472)

La dottoressa Elena Foffano, nata a Milano il 18 aprile 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Lettere » conseguito presso l'Università di Milano il 15 marzo 1951.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4473)

Il dott. Guglielmo Barmettler, nato a Napoli il 1° settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Giurisprudenza » conseguito presso l'Università di Napoli il 23 novembre 1939.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4474)

La dottoressa Fernanda Alliani, nata a Lerici (La Spezia) il 24 luglio 1928, ha dicharato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Lettere » conseguito presso l'Università di Pisa il 28 febbraio 1951.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4475)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Cavamonti e costruzioni « La Jonica », con sede in Pulsano (Taranto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1965, la Società cooperativa Cavamonti e costruzioni « La Jonica », con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Elia in data 11 ottobre 1957, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(4488)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cirigliana », con sede in Carosino (Taranto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1965, la Società cooperativa « La Cirigliana », con sede in Carosino (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 12 settembre 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Lentini Francesco Paolo.

(4492)

Scioglimento della Società cooperativa « Tipografica di Buja », con sede in Buja (Udine)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1965, la Società cooperativa « Tipografica di Buja », con sede in Buja (Udine), costituita per rogito Polizzi in data 30 agosto 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor prof. Benedetto Massenzi.

(4493)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Laura Petiva D'Ovidio » annessa all'Ospedale degli infermi di Biella ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 300.16.II.89/1-1292, in data 10 maggio 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Laura Petiva D'Ovidio », annessa all'Ospedale degli infermi di Biella, è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica, presso la scuola medesima.

(4578)

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli Istituti ospitalieri di Milano ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 300.16.II.49/7-1441, in data 10 maggio 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli Istituti ospitalieri di Milano, è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica.

(4579)

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'Arcispedale « S. Maria Nuova » di Firenze, ad istituire presso la Scuola medesima un corso annuale di specializzazione in tecnica di laboratorio di analisi.

Con decreto n. 300.16.II.30/3-854, in data 6 maggio 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'Arcispedale « S. Maria Nuova » di Firenze, è autorizzata ad istituire presso la Scuola medesima un corso annuale di specializzazione in tecnica di laboratorio di analisi.

(4580)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6147, in data 16 giugno 1965, il dott. Pasquale Emanuele, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

(4500)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 18 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1965, registro n. 9, foglio n. 219, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig De Marchi Egidio contro la decisione della Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio del Trentino-Alto Adige, la quale in data 23 luglio 1962, respinse il ricorso gerarchico in proprio prodotto dallo stesso sig. De Marchi, avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Trento gli aveva negato l'aggiunta delle voci merceologiche: « macchine fotografiche e cinematografiche, apparecchi di proiezione, macchine da cucire » alla licenza di commercio, relativa al suo esercizio commerciale sito in detto comune, via Suffragio, 81, nonchè l'estensione delle voci comprese nella licenza in atto e delle voci sopradette alla vendita all'ingrosso.

(4520)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 e rivolta al presidente della Corte stessa.

Dalla domanda deve risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, nonchè il recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concernente gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti; entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente articolo 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

I certificati di cui ai nn. 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dello invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento della carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la Commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati, senza carico di ulteriori ricerche, gli avvisi.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 351. — CESSARI

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 4 giugno 1965

Il presidente: CARBONE

(4431)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per soli titoli, per il conferimento di settanta posti, ai fini del passaggio anticipato, degli insegnanti di educazione fisica alla 4ª classe di stipendio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Considerato che al 1° ottobre 1964, duecentosettantanove insegnanti di educazione fisica si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento della prescritta anzianità per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

Considerato che, in base al disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 della citata legge 13 marzo 1958, n. 165, i posti da mettere a concorso, per il passaggio anticipato alla detta classe, sono settanta;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto il concorso per merito distinto, per soli titoli, per il conferimento di settanta posti, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti di educazione fisica, con effetto dal 1° ottobre 1964, alla 4ª classe di stipendio della carriera di cui alla tab. *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e modificato dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissiione al concorso

Al concorso possono partecipare gli insegnanti di ruolo di educazione fisica che, alla data del 1° ottobre 1964, sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio ailla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63, 1963-64, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso [(lettera *a*) del primo comma del presente articolo)], il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per un anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta legale deve pervenire, con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di carattere didattico e di servizio.

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione, con profitto, a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Graduatorie effetti

Al termine delle operazioni di concorso la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una valutazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 6.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale ed in conformità a quanto prescritto nel precedente articolo 3, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia cui si riferisce il concorso;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1964 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina in ruolo;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1964;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1961-62, 1962-63, 1963-64 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal provveditore agli stuli su carta legale aggiornata dai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendono avvalersi dei benefici bellici previsti dall'art. 2 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964, debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri e uffici;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 7.

Disposizioni finali

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2a.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla 4a classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1964 (art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, numero 1743).

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1965
Registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 6

(4035)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1964, n. 264, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (coefficiente n. 202);

Decreta:

Il diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale è fissato come segue:

1a prova scritta: ore 8 del giorno 15 novembre 1965;
2a prova scritta: ore 8 del giorno 16 novembre 1965.

Le predette prove si svolgeranno in Roma presso i seguenti locali:

Palazzo degli esami, via Induno, 4:

dal candidato Abate Antonio al candidato Maniscalco Giuseppe.

Scuola media « Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7:

dal candidato Manna Aldo al candidato Zuccotti Gabriella.

Roma, addì 25 giugno 1965

p. *Il Ministro*: MAGRI

(4891)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella G) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *G*);

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei predetti posti:

3 sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale di ruolo degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche;

due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale in lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua tedesca, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione o soppressione da effettuarsi in applicazione dello art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale ovvero dei diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Possono altresì partecipare al concorso anche gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive delle Am-

ministrazioni dello Stato, che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore ad archivista, o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assi-

curata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di 30 giorni - alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse - all'atto della presentazione - il bollo a data - dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo, lettere *a)* e *b)* del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale in lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite e presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Eclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri due dei quali professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per l'espletamento delle prove scritte e orali, che i candidati sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Alla Commissione sarà aggregato un membro aggiunto per la prova di lingua.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.
Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) terresa postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia - di data recente - munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.
Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma lettere *a)* e *b)* del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette, (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a)* del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore. I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano

che sostengono tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e, per i candidati che abbiano chiesto di partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1,

secondo comma, nei modi di cui alla lettera *b*), dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che sono cittadini italiani di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta - in duplice copia - dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito
Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera q) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di vice segretario.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Registro n. 36, *foglio n.* 331. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova:*

Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª *Prova:*

Contabilità generale dello Stato - Nozioni di scienza delle finanze.

3ª *Prova:*

(Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*)).

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

I due brani da tradurre saranno dettati.

Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di diritto penale: Istituti generali. Delitti contro la pubblica Amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio;

c) Nozioni di economia politica;

d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui allo art. 1, secondo comma, lettere a) e b)):

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che, sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere, oltre alla terza prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Visto, *il Ministro*: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . (prov. di . . .) il . . . .
domiciliato in . . (prov. di . . .)
via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a numero trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale n. 1551 del 1° marzo 1965.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (6).

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) I candidati che desiderino concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) del bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3862)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti *di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria*

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962 con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1489 in data 25 novembre 1964, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 470 in data 24 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1964, n. 277;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961:

1. Massone Antonio . . . . . . punti 54,320
2. Torregiani Angelo . . . . » 53,830
3. Boveri Michele . . . . » 52,730
4. Rapaglià Renzo . . . . » 51,860
5. De Santolo Gianpiero . . . . . » 50,565
6. Garibaldi Dionisio . . . . . . » 50,145
7. Martinelli Leonardo . . . . . . » 49,010
8. Cazzola Franco . . . . » 48,325
9. Sparpaglione Carlo . . . . . . » 47,700
10. Tinelli Luigi . . . . » 45,665
11. Bonfà Milano . . . . » 45,655
12. Mascarello Giovanni . . . . . . » 45,610
13) Ghibaudi Giuseppe . . . . . . » 45,600
14. Succi Giovanni . . . . » 45,585
15. Grillo Gerolamo . . . . » 45,560

16. Taverna Pier Luigi . . . . . punti 45,405
17. Lavazza Luciano . . . . » 45,215
18. Gennaro Massimo . . . . » 44,875
19. Venuti Vittorio . . . . » 44,625
20. Varaldo Giovanni . . » 44,125

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 16 giugno 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962 con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921 n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso in cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Massone Antonio: Castelletto Monferrato;
2) Torregiani Angelo: Vignole Borbera;
3) Boveri Michele: Parodi Ligure;
4) Rapaglià Renzo: Sala Monferrato;
5) De Santolo Giampiero: Cereseto;
6) Garibaldi Dionisio: Cabella Ligure-Valle Gordanella (Consorzio);
7) Martinelli Leonardo: Grognardo-Morbello (Consorzio);
8) Cazzola Franco: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 16 giugno 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(4459)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2162 del 20 dicembre 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pescara al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2891 del 9 ottobre 1964, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il verbale delle sedute della Commissione medesima, nonchè la graduatoria di merito da essa formulata;

Ritenute regolari e legittime le operazioni svolte dalla Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Di Federico Mario . . . . punti 60,770
2. Della Torre Eugenio . . . . . . » 59,258
3. Di Matteo Camillo . . . . » 56,506
4. Buccella Raffaele . . . . » 55,000
5. Monti Tarcisio . . . . » 54,720
6. Monaco Ruggero . . . . » 54,226
7. Morresi Ennio . . . . » 54,050
8. Zampetti Giorgio . . . . » 52,500
9. Scarpetta Dario . . . . » 49,750
10. Dellassanta Evasio . . . . » 48,005
11. Pucci Giorgio Maria . . . . . . » 46,120
12. Montanari Mario . . . . » 45,000
13. Geminiani Massimo . . . . » 45,000
14. Perica Adalberto . . . . » 43,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 22 giugno 1965

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9.3/3509 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pescara al 30 novembre 1963, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria consorziale a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Federico Mario: Torre dei Passeri;
2) Della Torre Eugenio: San Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 22 giugno 1965

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(4531)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.